

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 18 maggio 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. ASTENGO; Cozza (AVV. CAPORALI) c. Com. di Bolsena (AVV. TUTINO) e Giunta prov. amm. di Roma.*

Tassa di famiglia o focatico — Competenza della IV Sezione — Indole dell'imposta — Duplice tassazione (L.26 luglio 1868, art.8; L. sul Consiglio di Stato, art.24).

Il ricorso contro la formazione degli elenchi dei contribuenti per la tassa di famiglia o focatico è di competenza della IV Sezione; mentre contro i ruoli resi esecutivi dal prefetto è soltanto ammissibile l'azione giudiziaria. (1)

Il fatto che uno o due membri della famiglia debbano per ragione d'interessi avere una precaria residenza in un Comune, mentre abitualmente risiedono altrove, non basta a giustificare la loro iscrizione nei ruoli della tassa di famiglia del Comune stesso.

La tassa di famiglia è un'imposta collettiva sul reddito complessivo dei singoli componenti, i quali perciò non possono altrove andar soggetti alla medesima imposta perché non è ammissibile la duplice tassazione per un medesimo titolo. (2)

La Sezione, ecc.—Attesoché la presente controversia riguarda la formazione degli elenchi dei contribuenti per la tassa di focatico o di famiglia ai sensi del regolamento provinciale per la tassa focatico nella provincia di Roma, approvato con regio decreto del 7 novembre 1889; e non riflette i ruoli resi esecutivi dal prefetto, contro i quali soltanto sarebbe ammissibile l'azione giudiziaria; e quindi fu adita con ragione questa Sezione ai sensi dell'art.24 della legge sul Consiglio di Stato.

Attesoché il detto regolamento provinciale contiene le seguenti disposizioni:

« Art.2. Sono sottoposte alla tassa di focatico le famiglie che hanno residenza ed abituale dimora nel Comune. Qualora sia dubbio dove il contribuente abbia la sua abituale dimora, la stessa sarà dovuta al Comune nel quale tiene la sede principale dei propri interessi.

« Art.5. Ciascheduna famiglia verrà designata dalla persona del suo capo. Però tutti gli individui che la compongono sono solidalmente tenuti pel pagamento della tassa.

« Art.6. Quando più individui aventi comunanza d'interessi abbiano uno stesso fuoco, e convivano sotto il medesimo tetto, saranno considerati come componenti una sola famiglia per tutti gli effetti del presente regolamento».

Attesoché la impugnata decisione della Giunta prov. amm. di Roma, pure ammettendo che la signora Cozza madre, come capo della famiglia, é scritta nei ruoli della tassa di famiglia, per sè e pei figli nel Comune di Acquapendente, tuttavia ritenne che i figli Vittorio e Giulio dovendo dimorare gran parte dell'anno a Bolsena, ove tengono casa e servitù, dovessero essi ivi pagare la tassa di famiglia, salvo alla madre Cozza di chiedere una corrispondente diminuzione della tassa ad essa imposta nel Comune di Acquapendente.

Attesoché la tassa di famiglia non si può pagare contemporaneamente in due Comuni, come ebbe a decidere questa Sezione con la decisione 20 agosto 1892, Comune di S. Cipriano Picentino; e la tassa pagata dal capo della famiglia vale per tutti i membri di essa quando hanno comunanza di interessi ed una stessa residenza o dimora.

Attesoché il fatto che uno o due membri di una famiglia debbano per ragioni d'interessi avere una precaria dimora in un altro Comune non basta a giustificare la iscrizione di questi nei ruoli della tassa di famiglia di questo ultimo Comune, se non è comprovato che fu abbandonata la dimora abituale nel Comune precedente.

Attesoché tale dimostrazione, nella fattispecie, non venne data con la impugnata decisione della Giunta prov. amm.

Attesoché si tratta di una tassa che non è imposta individuale ma collettiva, e non è neppure una imposta sul reddito dei singoli individui che compongono la famiglia, ma è una tassa che viene commisurata sul presunto reddito complessivo di tutti, ed ognuno soltanto è solidalmente responsabile per gli altri.

Attesoché quindi è chiaro che la tassa di famiglia pagata in un Comune dal capo della famiglia viene ad essere pagata per i singoli componenti di essa, i quali non possono andare soggetti altrove alla detta imposta; imperocché si andrebbe nella ingiustizia di una duplice tassazione per un medesimo titolo e si verrebbe a presupporre, ciò che non è ammissibile, che una stessa persona possa contemporaneamente far parte di più famiglie.

Attesoché non ha fondamento la ragione addotta nella impugnata decisione, che la dimora precaria in un Comune, sia pure continuata per molta parte dell'anno, equivalga alla dimora abituale, di cui è cenno all'art.2 del regolamento provinciale, imperocché con siffatta interpretazione ne verrebbe l'assurdo che un cittadino che per ragioni di interesse deve recarsi lungo l'anno in molti Comuni, ed ivi dimorare per qualche tempo, dovrebbe andar soggetto in tutti questi Comuni alla tassa di famiglia.

Attesoché non ha neppure fondamento la ragione addotta della Giunta prov. amm., che i fratelli Cozza hanno *casa e servi in Bolsena*; poiché la tassa di famiglia è imposta personale e non reale, dovuta dalla famiglia, e che si commisura sul presunto reddito di tutta quanta la famiglia; e gli immobili in altri Comuni, le abitazioni e i domestici devono soltanto servire come elementi per accertare il reddito della famiglia, ma non come argomento per imporre tante tasse quanti fossero gli immobili e le abitazioni coi servi che si hanno in altri Comuni.

Attesoché del resto, una volta che era sorto il dubbio dove la famiglia Cozza avesse la sua abituale dimora, doveva la Giunta prov. amm. anzitutto ordinare che il Comune di Bolsena desse la prova che i fratelli Cozza avevano abbandonato la dimora abituale di Acquapendente, e che l'avevano stabilita in Bolsena, ciò che non fu fatto e che è anzi contraddetto dai ricorrenti.

Per questi motivi, ecc.